



Determinazione n. 867 del 04/09/2018

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL PRG PER REALIZZAZIONE DI UN ORATORIO IN LOCALITA' VALLATO.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA
DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTI il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale sono state aggiornate ed integrate le linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, di cui alla D.G.R. 1400/08;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Fano in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 22915 del 06/07/2018, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente la variante al PRG per realizzazione di un oratorio in località Vallato;

Determinazione n. 867 del 04/09/2018

VISTA la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio - *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
- A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.3 di Fano;
- ASET Servizi S.p.a.;
- Comune di Fano - Settore IV - Urbanistica - U.O.C. SUAP;
- Comune di Fano - Settore V – LL.PP. U.O.C. Viabilità e Traffico.

VISTA la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 6 *Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"* di questa Amministrazione Provinciale;

VISTI i pareri espressi dagli SCA, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

PRESO ATTO che non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- Comune di Fano - Settore IV - Urbanistica - U.O.C. SUAP;
- Comune di Fano - Settore V – LL.PP. U.O.C. Viabilità e Traffico.

VISTO E CONDIVISO il parere istruttorio, prot. 28580 del 04/09/2018, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa *Urbanistica - V.A.S. - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"* del Servizio 6, Ing. Mario Primavera, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, l'Arch. Marzia Di Fazio, e il Responsabile della P.O., l'Ing. Mario Primavera, non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella relazione istruttoria allegata, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) DI ESCLUDERE, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la variante al PRG per la realizzazione di un oratorio in località Vallato del Comune di FANO indicata in oggetto, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto:
- 2) DI STABILIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
 - a) Dovranno essere ottemperati i pareri espressi dagli SCA, di cui al paragrafo 2) del parere istruttorio, prot. 28580 del 04/09/2018, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.
 - b) qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- 3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di FANO e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
 - Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio - *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
 - A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.3 di Fano;
 - ASET Servizi S.p.a.;
 - Comune di Fano - Settore IV - Urbanistica - U.O.C. SUAP;
 - Comune di Fano - Settore V – LL.PP. U.O.C. Viabilità e Traffico.
- 4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online e sul sito web di questa Amministrazione Provinciale, come previsto dall'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- 5) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla Parte seconda, Titolo II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

Determinazione n. 867 del 04/09/2018

- 7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 8) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL PRG PER REALIZZAZIONE DI UN ORATORIO IN LOCALITA' VALLATO.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1465 / 2018

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 04/09/2018

Il responsabile del procedimento
Ing. Mario Primavera
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / ___

TIMBRO

Firma _____ --



Prot. n.

Pesaro, 04/09/2018

Class. 009-7 F. 80/2018
Cod. Proc. VS18FA102

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORATORIO IN LOCALITÀ VALLATO.

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 1 e 2, definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come di seguito riportato:

"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto";

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni".

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

mdf\mp
1421VAS\18vas\18FA10203_parere istruttorio.doc



Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6, le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" stabilendo che "i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 6 *Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Fano in qualità di autorità procedente, con nota prot. 49083 del 04/07/2018, recante timbro di posta in arrivo del 04/07/2018, acquisita agli atti con prot. 22915 del 06/07/2018, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante al PRG per la realizzazione di un oratorio in località Vallato.

La documentazione trasmessa con l'istanza in formato digitale è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità VAS;
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) Relazione tecnica;
- 4) Relazione verifica idraulica;
- 5) Tavola grafica unica.

Con la suddetta istanza l'autorità procedente ha inoltre proposto l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.



Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 23166 del 10/07/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
2. A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.3 di Fano;
3. ASET Servizi S.p.a.;
4. Comune di Fano - Settore IV - Urbanistica - U.O.C. SUAP;
5. Comune di Fano - Settore V - LL.PP. U.O.C. Viabilità e Traffico.

Questa Amm.ne Provinciale in data 10/07/2018, con nota prot. 23205 del 10/07/2018, ha provveduto a trasmettere agli SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri dei seguenti SCA, allegati come parte integrante e sostanziale del presente parere istruttorio:

- **La Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 869746 del 30/07/2018, acquisito in data 30/07/2018 con prot.n. 25557 del 31/07/2018 (**Allegato 1**);
- **L'A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.3 di Fano**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 59941 del 24/07/18, ricevuta con PEC e acquisita con prot. 25135 del 26/07/2018 (**Allegato 2**);
- **L'ASET Servizi S.p.a.**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 9613 del 25/07/2018, acquisito in data 25/07/18 con prot.n. 25228 del 27/07/18 (**Allegato 3**);

Gli altri SCA coinvolti nel procedimento in oggetto (Comune di Fano: Settori IV e V) non hanno espresso parere.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante in oggetto riguarda l'area parrocchiale di San Paolo Apostolo, ubicata all'interno del quartiere Vallato, a sud-ovest della città di Fano. L'obiettivo della variante è quello di fornire una risposta alle esigenze di ampliamento delle strutture esistenti, consentendo la costruzione di un nuovo oratorio.

A seguito di un numeroso incremento della popolazione parrocchiale del quartiere, le strutture esistenti sono ormai insufficienti alle nuove dinamiche pastorali considerando altresì che gli spazi di aggregazione vengono

mdfmp
1421VAS\18vas\18FA10203_parere istruttorio.doc



attualmente utilizzati anche da parte di associazioni, condomini e scuole della zona. La Curia ha richiesto, pertanto, la necessità urgente di realizzare un nuovo oratorio a servizio dei residenti del quartiere.

Dal punto di vista urbanistico l'attuale zona parrocchiale è classificata dal vigente PRG come "zona destinata ad attrezzature religiose - F7", avente un indice fondiario di 0,60 mq/mq: la conformazione fisica dell'unica area libera del lotto e la sua esigua dimensione, di fatto, non consente possibilità di ampliare le strutture esistenti.

Al fine di consentire la realizzazione di un oratorio e i relativi parcheggi pertinenziali, la variante si sostanzia prevedendo una modifica dell'attuale perimetro della zona F7, riducendo la superficie del lotto da un lato e ampliandola dall'altro, verso il lato d'ingresso della canonica, a scapito dell'adiacente zona F1 (verde pubblico attrezzato).

Complessivamente la variante comporta un incremento di superficie territoriale della zona F7 di 1.153 mq.

La SUL realizzabile per il nuovo oratorio sarà di 1.086 mq; l'area destinata ai parcheggi privati ad uso pubblico, avrà una superficie di circa 443 mq.

Gli alberi attualmente presenti nell'area, appartenenti a specie protette (*quercus petraea rovere* e *quercus ilex leccio*), verranno preservati.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Valutato il contenuto della documentazione presentata dal Comune di Fano per la verifica di assoggettabilità in oggetto; visti i pareri espressi dagli SCA, di cui al precedente paragrafo 2), che non hanno evidenziato particolari effetti negativi; visto il contenuto della variante proposta, che non indice sul consumo di suolo agricolo, in quanto trattasi di un'area già urbanizzata destinata ad attrezzature pubbliche; considerata la finalità pubblica dell'intervento che consentirà di ampliare i servizi parrocchiali per la socialità del quartiere; non si ravvisano particolari criticità e impatti significativi tali da richiedere l'assoggettamento della variante medesima alla procedura di VAS.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate dagli SCA nei pareri allegati, di cui al precedente paragrafo 2).** Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui



all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

Si ricorda l'entrata in vigore della L.R. n.8 del 03 maggio 2018 e le relative disposizioni riguardanti il "Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Il Responsabile della Posizione Organizzativa e il Responsabile del Procedimento dichiarano, ciascuno per se stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Marzia Di Fazio
Originale firmato digitalmente

Letto e condiviso
dal Responsabile della P.O. 6.3
Ing. Mario Primavera
Originale firmato digitalmente



**REGIONE
MARCHE**

SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino

Prot. n.

Pesaro, 27/07/2018

Risposta al P.G. 0797786 del 10/07/2018
Cod. Fasc. 420.60.70|2018|PTGC-PA|312

Spett.le

**Provincia di Pesaro e
Urbino**
Servizio 6-Pianificazione
Territoriale-Urbanistica-
Edilizia-
Gestione riserva naturale statale
"Gola del Furlo"
c.a. Arch. Marzia Di Fazio
provincia.pesarourbino@legalma.it

OGGETTO: Procedura di verifica assoggettabilità a VAS – art.12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Variante al vigente PRG per la realizzazione di un oratorio, in località Vallato, nel Comune di Fano.

Quale contributo istruttorio alla procedura di verifica assoggettabilità a VAS questa P.F., valutato il contenuto del Rapporto Preliminare relativo alla variante descritta in oggetto, allega alla presente il parere di compatibilità geomorfologica e con riguardo agli aspetti idrologici-idraulici rilasciato sull'area d'interesse col n. 3559/18, prot. n. 861744 del 26.07.2018, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/01 e della L.R. Marche n. 22/2011.

Nel citato provvedimento, relativamente ai temi ambientali di competenza, sono state svolte le necessarie valutazioni e formulate alcune indicazioni e prescrizioni di cui tener conto nelle successive fasi di progettazione; che si ritengono adeguate ai fini della sostenibilità dell'intervento e la protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e idraulico.

Considerato quanto sopra si ritiene che la variante, per gli aspetti di competenza, non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

Tiziana Diambra

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

Mario Smargiasso

Allegato: Parere n. 3559/18

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Prot.n.

Rif. P.G. 0838809 del 19.07.2081

0851223del 24.07.2018

Cod. Fasc. 420.60.70/2018/PTGC-PA/739

PARERE N. 3559/18

Spett.le **Comune di FANO**
Settore IV – Urbanistica
U.O. Pianificazione
Urbanistica/Territoriale
Via M. Froncini, 2
61035 FANO (PU)
comune.fano@emarche.it

OGGETTO: Parere art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed accertamenti art. 10 Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22.

Variante al vigente PRG, per la realizzazione di un oratorio in località “Vallato”, nel Comune di Fano.

A riscontro della Vs. richiesta di parere per la pratica identificata in oggetto, la scrivente P.F. rappresenta quanto nel seguito in merito alle competenze di spettanza.

Esaminati gli elaborati progettuali presentati a corredo dell’istanza e la successiva integrazione, a firma dell’Arch. Fabio Ceccarelli e del Geol. Armando Donini, ciascuno per le proprie competenze, che si elencano nel seguito:

- Relazione tecnica
- Tavola grafica unica
- Studio geologico, geomorfologico, idrologico ed idrogeologico inerente alla verifica di compatibilità idraulica e di invarianza idraulica
- Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali (D.G.R. 53/2014)

Rilevato dalla documentazione presentata che:

- Il complesso parrocchiale di San Paolo Apostolo insiste su un’area classificata nel PRG vigente come F7 “*Zone destinate ad attrezzature religiose*”.
- L’esigua estensione dell’area attualmente zonizzata con tale destinazione, la sua collocazione in prossimità di una piazzetta pedonale con accesso dalla stessa e l’assetto proprietario, ostacola lo sviluppo planimetrico del complesso esistente.
- La variante al PRG propone pertanto una diversa localizzazione dell’area di pertinenza a destinazione F7, individuando una nuova zona contermini alla struttura parrocchiale, della superficie di circa 1828 mq, per la realizzazione di una struttura a servizio della parrocchia e della comunità civile (oratorio), con relativo parcheggio ad uso pubblico.

Visti gli esiti dello studio geologico, redatto dal Geol. Armando Donini che confermano la condizione di stabilità dell’area proposta ricadente sul terrazzo alluvionale, ad assetto pianeggiante e priva di particolari pericolosità/criticità di natura geomorfologica.

Preso atto, per quanto attiene agli aspetti idrologici-idraulici della trasformazione proposta, con specifico riferimento alle disposizioni del documento tecnico (*Criteri*) di cui all'art.10, comma 4, della L.R. Marche 22/2011, approvato con DGR 53/2014 e relative linee guida, del contenuto dello Studio di compatibilità e invarianza idraulica (giugno 2018), redatto dal Geol. Armando Donini, che argomenta in sintesi quanto segue:

- L'area d'interesse dista circa 300 m dal canale artificiale del Vallato Albani, circa 2.600 m dal Torrente Arzilla e 2.500 m dal Fiume Metauro.
- Le cartografie tematiche del PRG ed il Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico, non segnalano ambiti inondabili sull'ambito d'interesse.
- In relazione al reticolo idrografico dell'ambito territoriale di riferimento lo studio evidenzia che il Vallato Albani, stante il suo assetto idraulico, non è soggetto a fenomeni di esondazione; Il Torrente Arzilla ed il Fiume Metauro non rappresentano un potenziale pericolo per la loro considerevole distanza dall'area in esame.
- Alla luce di quanto sopra la verifica di compatibilità idraulica sviluppata a livello semplificato e la relativa asseverazione (27 giugno 2018), confermano la compatibilità della trasformazione proposta in relazione alle pericolosità idrauliche presenti, secondo i *Criteri* stabiliti dalla Giunta Regionale, senza l'adozione di misure per la mitigazione del rischio.
- Per quanto attiene alle misure compensative rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica della trasformazione, è stato determinato in via preliminare un volume minimo di accumulo pari a 40,26 mc, in base ai *Criteri* di cui alla DGR 53/2014, da stoccare all'interno di una vasca e quindi smaltito mediante opere drenanti, costituite da gallerie di infiltrazione da realizzarsi all'interno del lotto.

Lo studio valuta compatibile sulla zona in esame detto sistema, per lo smaltimento delle acque provenienti dall'area da urbanizzare, in base alle seguenti considerazioni:

1. i terreni interessati dalla posa in opera del sistema drenante sono caratterizzati da buona permeabilità;
2. considerate le letture freatiche eseguite all'interno di alcuni pozzi ad uso domestico presenti in zona, comparate ai dati estrapolati dall'archivio SIT-ASET S.p.a., il livello statico della falda freatica viene stimato a profondità di 10-11 m dal piano campagna;
3. il volume di acque meteoriche da smaltire in uscita dalla vasca non comporterà nessun effetto negativo sull'acquifero in sito, preservandone l'integrità;
4. l'area d'intervento non ricade nella zona di tutela di pozzi idropotabili;
5. il sistema drenante sarà posto a distanze maggiori di 10 m dai fabbricati.

Dichiarato che il Dirigente della P.F. e la Responsabile della Posizione Organizzativa non si trovano in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Considerato quanto sopra si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, compresi gli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, in applicazione dell'art. 10 della L.R. Marche 22/2011, con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- La progettazione esecutiva degli interventi strutturali dovrà basarsi su uno specifico studio geologico-geotecnico, supportato da indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, al fine di definire un preciso modello litostratigrafico, fisico e meccanico dei terreni interessati dalle opere, secondo il D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari applicative.
- Andrà definita l'azione sismica di progetto, attraverso l'effetto della risposta sismica locale, da valutare mediante specifiche analisi eseguite con le modalità indicate al paragrafo 7.11.3 delle NTC 2018. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II, si potrà far riferimento ad un approccio semplificato, basato sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio VS. Nel metodo semplificato, le categorie di sottosuolo vengono individuate in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio VS eq, come dettato dalle NTC 2018.

- In ogni caso il progetto esecutivo degli interventi strutturali, la cui realizzazione resta subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nella normativa regionale, dovrà risultare rispondente alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini e verifiche previste dalla normativa vigente.
- Per le nuove strutture andranno previste fondazioni adeguatamente attestata all'interno di uno strato competente.
- Sulla zona oggetto d'intervento andrà sempre garantita la corretta regimazione, raccolta e smaltimento delle acque superficiali, attraverso idonei recettori, evitando dispersioni incontrollate nelle aree contermini.
- Si ricorda che in base ai *Criteri* (art.10, comma 4, della L.R. 22/2011) approvati con D.G.R. 53/2014 l'accertamento in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui al Titolo III degli stessi, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale. Ciò premesso si evidenzia che la progettazione delle opere di urbanizzazione, comprese le misure compensative ed il loro corretto dimensionamento, in base ai criteri contenuti nella predetta D.G.R. 53/2014, rimane di stretta competenza del progettista, anche sulla base di valutazioni relative al proposto sistema di smaltimento nel suolo delle acque stoccate nella vasca.
- Per la progettazione esecutiva del sistema drenante, in relazione al contesto idrogeologico e litostratigrafico, occorre sviluppare uno studio idrogeologico, con prove di portata in foro e di permeabilità a carico idraulico costante o variabile, per determinare i parametri idrodinamici caratteristici dell'acquifero (coefficiente di permeabilità, trasmissività e immagazzinamento) dell'area interessata dalle opere. Fermo restando l'obbligo di prevedere dispositivi di invarianza idraulica, la funzionalità del sistema drenante a smaltire le portate attese dovrà far riferimento a tempi di ritorno di almeno 30 anni, dimostrando le condizioni di conservazione dell'equilibrio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico dell'ambito territoriale interessato, in modo che non si manifestino ristagni e fenomeni d'impaludamento ed interferenze delle acque drenate con le opere di fondazione degli edifici.
- Al fine di garantire nel tempo la funzionalità del sistema di cui sopra, andrà inoltre predisposto uno specifico piano di manutenzione delle opere, individuando il soggetto che dovrà farsene carico.

Le sopra esposte indicazioni e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate nell'atto di approvazione della variante.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere, andrà inoltrata apposita richiesta di riesame.

Ai sensi dell'art.14-bis della Legge 241/90 e s.m.i. con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs 127/16, si specifica che le prescrizioni individuate nel presente provvedimento derivano dall'applicazione di disposizioni normative vigenti e tecniche di settore.

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

Tiziana Diambra

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Mario Smargiasso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sede di Pesaro
 Viale Gramsci, 7, - 61121 Pesaro
 Tel. 071/8067002-FAX 0721/31623
 PEC: regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it



**Dipartimento di Prevenzione
UOC Igiene e Sanità Pubblica
Ambiente e Salute
sede di Fano
Via Borsellino, 4
61032 Fano (PU)
PEC areavasta1.asur@emarche.it**

Prot. _____

Fano 24/07/2018

Spett.le Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 6 Pianificazione
Territoriale e Urbanistica

**Oggetto: Comune di Fano - Richiesta Parere – Procedura verifica di assoggettabilità a V.A.S.
– Variante al PRG per realizzazione di un oratorio in località Vallato.**

Premesso che:

- la valutazione favorevole dei limiti di tutela ambientale, espressa dall'organo tecnico competente è, di norma, garanzia per la tutela della salute della popolazione ;
- la valutazione dell'impatto generato da ogni attività sulla matrice ambientale, espletata dall'organo tecnico competente, dovrebbe infatti essere propedeutica all'espressione dei contributi relativi agli aspetti di tutela della salute della popolazione ;
- viste le "Linee Guida" approvate dalla Regione Marche con Deliberazione n. 1813 del 21-12-2010 "*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010*"
- esaminato il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica,

fatto salvo le valutazioni e i pareri espressi dagli organi tecnici preposti alla tutela ambientale, questo Servizio, per quanto di competenza, ritiene che la proposta in oggetto debba essere esclusa dalla procedura di VAS.

Distinti Saluti

Dirigente Medico
Dr.ssa Alessia Pesaresi



ASET

ASET S.p.A.

via Enrico Mattei, 17 - 61032 Fano (PU)

tel 0721.83391 - fax 0721.830750

info@cert.asetservizi.it

www.asetservizi.it

Partita IVA / Reg. Impr. 01474680418 - R.E.A. 144561

Cap. Soc. € 10.493.910 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Comune di Fano ex art. 2497 C.C. e ss.

ALLEGATO 3

Fano, 25 LUG. 2018

ASET/SPA

0009613/18 25/07/2018



**Servizio 6 - Pianificazione territoriale -
Urbanistica - edilizia - istruzione scolastica -
gestione riserva naturale statale "gola del Furlo"**

Arch. Marzia Di Fazio

Viale Gramsci, 4 61121 Pesaro

Prot. n.

Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it

**Oggetto: Richiesta parere . Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS -
art. 12 D. LGS. 152/2006 e s.m.i. variante al PRG per realizzazione di
un oratorio in località Vallato**

In riferimento alla vostra lettera del 10-07-2018 classifica 0009-7 fascicolo 80/2018, Aset Spa in qualità di soggetto con competenze Ambientali (SCA) in materia di smaltimento delle acque reflue, precisa che la zona loc. Vallato, dove è prevista la realizzazione di un oratorio, è servita dalla pubblica fognatura.

Pertanto Aset Spa rilascia parere favorevole con l'indicazione che lo smaltimento delle acque piovane non deve essere recapitato nella pubblica fognatura.

Distinti saluti.

ASET S.p.A.

Il Dirigente area reti e impianti

Ing. Matteo Lucertini

UACQ/DG

